DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLO STATO GIURIDICO E SULL'ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 65

Passaggio nei ruoli dell'azienda di Stato per i servizi telefonici di particolari categorie di impiegati

Gli impiegati, appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici in qualita' di dipendenti di ruolo e non di ruolo, che abbiano continuato a fornire le loro prestazioni presso l'Azienda suddetta senza soluzione di continuita', posteriormente alla nomina nei ruoli organici dell'Amministrazione delle poste, e delle telecomunicazioni possono fare passaggio a domanda nei ruoli dell'Azienda stessa, da presentarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il passaggio e' disposto, nei limiti della, disponibilita' di organico, nella qualifica corrispondente a quella rivestita e conservando le anzianita' possedute.

Versione in vigore dal 26 marzo 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Estremi	Legge 27 febbraio 1958, n. 119
Titolo	III — Disposizioni finali e transitorie
Capo	I — Disposizioni finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-particolari-sullo-stato-giuridico-e-sull-ordinamento/art-65-passaggio-nei-ruoli-dell-azienda-di-stato-per-i-servizi-telefonici-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it